

Sentenza n. 2099 del 16 maggio 2019
della Commissione Tributaria Regionale Milano, Sez. VIII

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LOMBARDIA
OTTAVA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:
FANIZZA VITO -Presidente
AONDIO GIULIA -Relatore
CANDIDO ANTONIO -Giudice
ha emesso la seguente SENTENZA

-sull'appello n. 4514/2018 depositato il 31/10/2018
-avverso la pronuncia sentenza n. 1677/2018 Sez. 3 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MILANO
contro:

I. SRL proposto dagli appellanti:

S.H. SRL CON UNICO SOCIO VIA F. C. 17 20851 L. M. difeso da:
Atti impugnati: AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) PUBBLICITA' 2017

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società S.H. srl propone appello, chiedendone la riforma, avverso la sentenza n. 1677/3/2018 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha respinto il ricorso dalla medesima presentato contro l'avviso di accertamento n. (...), portante iscrizione della complessiva somma di Euro 22.587,00, notificato da I.I.C. srl .concessionario della riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità per il Comune di Carate Brianza, relativamente all'anno di imposta 2017 ed avuto riguardo all'esistenza di mezzi pubblicitari sulle facciate perimetrali dell'immobile ad uso produttivo di proprietà della appellante.

Il primo collegio, all'esito della costituzione in giudizio della società I., respingeva il ricorso, uniformandosi ad altra sentenza (n. 4828 del 20 luglio 2017), emessa dalla CTP di Milano Lombardia per l'annualità precedente a quella oggetto del presente giudizio. Sostanzialmente il primo collegio escludeva il difetto di motivazione dell'atto impugnato, in quanto contenente tutte le ragioni di fatto e di diritto sottese alla pretesa, escludeva la sussistenza di un obbligo di preventiva redazione di p.v.c. non trattandosi di tributo armonizzato, e nel merito rilevava come i mezzi pubblicitari utilizzati dalla ricorrente coincidessero con le intere pareti dell'edificio sulle quali erano state apposte le scritte oggetto di tassazione, sostanzialmente visibili anche nelle ore notturne, seppur non illuminate appositamente.

In sede di gravame la società S.H. srl eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Costituz. dell'art. 132, c.2, n.4 c.p.c. e dell'art. 36, c.2 D.P.R. n. 546 del 1992 a fronte della carenza di motivazione stante il semplice appiattimento alla motivazione di sentenza emessa da altro collegio della Commissione Tributaria, e ripropone gli argomenti disattesi nel grado precedente sia avuto riguardo alla mancata redazione di pvc, con violazione del

principio del contraddittorio, che riguardo alla violazione dell'art. 2697 c.c., attesa la carenza di prova della pretesa impositiva, che riguardo alla carenza di motivazione dell'avviso impugnato, sia in via principale, che in via subordinata relativamente alle scritte Pxxx, Ixxx Moxxx, Vxxx e Sxxx dipinte sul lato sud ed ovest dell'edificio ed alla loro indiretta illuminazione notturna.

Costituitasi in giudizio la società I. srl insiste per il rigetto del gravame rilevando, con memoria illustrativa, come altra sezione della CTR per altra annualità (2016) e fattispecie analoga al presente giudizio abbia respinto il ricorso della società contribuente con sentenza n 4952/2018.

La Commissione Tributaria Regionale

OSSERVA

L'appello non è fondato.

Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità della sentenza per carenza di motivazione, posto che il primo collegio non si è limitato ad un semplice richiamo di altra decisione della medesima Commissione Tributaria, intercorsa tra le medesime parti ed avente medesimo oggetto per altra annualità, ma, seppur succintamente, ha puntualmente espresso le ragioni del proprio convincimento in ordine a tutte le eccezioni sollevate dalla società contribuente nel ricorso introduttivo.

La nullità della sentenza, per difetto di conformità al modello previsto dall'art. 132 c.2 n.4 c.p.c. replicato dall'art. 36 c.2 n.4 D.Lgs. n. 546 del 1992 può essere dichiarata nell'ipotesi in cui la sentenza sia accompagnata da una motivazione meramente apparente, tale da non consentire l'individuazione delle ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione adottata, circostanza non verificatasi nel caso di specie.

1. Relativamente all'eccezione di mancato contraddittorio preventivo, e conseguente nullità dell'avviso di accertamento questo collegio richiama il principio statuito dalla Corte di Cassazione Sez. Unite con sentenza n. 24823 del 09.12.2015 (confermato con sentenza Cass. n. 265791 22.10.2018); in ragione del quale, in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito. L'eccezione sollevata dall' appellante non è pertanto fondata e va respinta non sussistendo tale obbligo in tema di Imposta Comunale sulla Pubblicità.
2. Riguardo alla eccepita carenza di motivazione dell'avviso impugnato va confermata la motivazione del primo collegio ove ha statuito che l'atto impugnato contiene tutti gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche sottese alla pretesa tanto che tutti questi elementi sono stati puntualmente contestati. Risultano, infatti, indicati nell'avviso impugnato i mezzi pubblicitari, la loro superficie, la tariffa applicata e l'imposta dovuta. Del resto anche la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 12791/06, in tema di imposta sulla pubblicità ha chiarito che l'obbligo di motivare gli atti tributari si atteggia diversamente a seconda della natura e funzione che essi hanno. Perciò accanto ad atti

che costituiscono l'espressione di una funzione di prelievo articolata e complessa e assumono, quindi contenuti regolati dalla legge, ce ne sono altri, in cui la funzione viene esercitata in forme semplici e contratte, risolvendosi talvolta nella mera imposizione di una determinata disciplina. Dunque, è in relazione al contenuto tipico e all'oggetto del singolo atto che deve essere verificata in concreto l'osservanza dell'obbligo, nel senso che questo deve ritenersi adempiuto quando la motivazione, ancorché sommarie semplificata, sia tale da esternare le ragioni del provvedimento e consenta un'adeguata difesa." Nel caso di specie si tratta di semplice rilevazione di mezzi pubblicitari quindi l'avviso deve considerarsi sufficientemente motivato.

3. In ordine alla eccepita erronea commisurazione dell'imposta deve rilevarsi come trovi, nel caso in esame, applicazione la previsione di cui all'art. 8, c.4, D.Lgs. n. 507 del 1993 che statuisce, nell'ipotesi di mancata presentazione della dichiarazione, la presunzione della decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui viene accertata la pubblicità; è quindi corretto l'operato di Ixx.

In ordine alla superficie tributaria la società contribuente contesta l'assoggettamento ad imposta dell'intera facciata dell'edificio sul quale sono state apposte le scritte pubblicitarie Pxxx, Ixxx Mxxxx, Vxxx e Sxxx ed eccepisce come, invece avrebbe dovuto essere presa come riferimento per il calcolo dell'imposta la superficie minima ai sensi dell'art.7, c.1 D.Lgs. n. 507 del 1993, cioè solo la superficie della facciata dell'edificio occupata dalle scritte.

Queste ultime infatti non sono apposte su un mezzo pubblicitario appositamente installato ma sono dipinte direttamente sulle pareti dell'edificio di proprietà della ricorrente.

4. Anche tale eccezione non è fondata in quanto, come si evince dalla documentazione fotografica allegata in atti, i marchi risultano essere stati pubblicizzati mediante un pannello bianco di dimensioni corrispondenti alla singola facciata dell'edificio di fatto coprendola integralmente. A nulla vale pertanto l'eccezione di applicazione della superficie minima. Come osservato dalla resistente le regole vevoli per la determinazione dell'imposta sono quelle dettate dall'articolo 7 citato e testualmente recita: "1. l'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.... " Esiste pertanto una superficie tributaria che è quella calcolata ai sensi dell'articolo 7 che si determina in base alla superficie della minima figura piana in cui è circoscritto il mezzo indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

5. Quanto infine alla mancanza di luminosità dei mezzi accertati, o meglio come specificato in udienza dall'appellante che ritiene la luminescenza

derivante dalle luci di sicurezza per l'illuminazione del piazzale, si deve rilevare come dalla documentazione prodotta in atti le scritte pubblicitarie siano ben illuminate e visibili anche di notte e che non sia determinante il fatto che l'impianto non sia specificamente dedicato alle facciate dell'edificio, quando risulti comunque l'esistenza di un impianto di illuminazione in grado di rendere visibile anche di notte la pubblicità, impianto peraltro posizionato all'interno della proprietà dell'appellante.

L'appello va pertanto respinto e le spese di lite seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di I. srl nella misura di Euro 2.000,00 oltre accessori e spese generali se dovuti.

Milano, il 5 aprile 2019.